

**REGOLAMENTO (CE) N. 735/2006 DELLA COMMISSIONE****del 16 maggio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera b),

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa gli importi degli aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone. Considerate le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell'evoluzione delle spese per l'ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato, è necessario modificare tali importi. Quanto alle spese fisse, la misura di aiuto non deve più compensare spese diverse dalle spese giornaliere di deposito e dagli oneri finanziari, visto che il deposito non genera spese fisse supplementari, essendo parte integrante del normale processo di fabbricazione dei formaggi di cui trattasi.
- (2) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2659/94.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

- a) 0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;
- b) per gli oneri finanziari, per giorno di ammasso contrattuale:
  - 0,38 EUR/t per il formaggio grana padano,
  - 0,46 EUR/t per il formaggio parmigiano reggiano,
  - 0,30 EUR/t per il formaggio provolone.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2005 (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 15).